
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 39 del 25.11.2020

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Oggetto: Parere su delibera salvaguardia degli equilibri di bilancio

PREMESSA

In data 05.05.2020 il Consiglio Comunale con Delibera n. 15 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022.

In data 24.06.2020 il Consiglio Comunale con Delibera n. 21 ha approvato il Rendiconto Esercizio 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 566.890,59.

Successivamente all'approvazione del bilancio sono state apportate variazioni per iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato e per storno di fondi con i seguenti atti:

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DI BILANCIO

--- Delibera n. 16 del 05.05.2020

--- Delibera n. 23 del 24.06.2020

--- Delibera n. 30 del 28.07.2020

--- Delibera n. 45 del 29.09.2020

--- Delibera n. 56 del 27.10.2020

Non sono state disposte Delibere di prelievo dal Fondo di riserva dopo l'approvazione del Bilancio.

DELIBERE GIUNTA COMUNALE VARIAZIONI URGENTI CON RATIFICA CONSIGLIO COMUNALE

--- Delibera n. 45 del 21.05.2020 ratificata con Delibera n. 22 del 24.06.2020

--- Delibera n. 72 del 20.08.2020 ratificata con Delibera n. 44 del 29.09.2020

--- Delibera n. 80 del 03.09.2020 ratificata con Delibera n. 55 del 27.10.2020

DELIBERE GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE P.E.G. E DOTAZIONI DI CASSA

--- Delibera n. 40 del 07.05.2020

--- Delibera n. 55 del 02.07.2020

--- Delibera n. 68 del 30.07.2020

--- Delibera n. 86 del 01.10.2020

--- Delibera n. 94 del 27.10.2020

DETERMINE ADOTTATE DAL SERVIZIO FINANZIARIO (ai sensi art. 175 comma 5-quater TUEL)

--- Determina n. 22 del 25.05.2020

--- Determina n. 28 del 05.06.2020

--- Determina n. 35 del 11.06.2020

Sinora, comprese le variazioni di assestamento, risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione così composta:

Fondi accantonati e vincolati di parte corrente per € 42.884,50

Fondi vincolati al conto capitale per € 99.792,08

E' stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 Luglio.

Visto che l'articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020, da ultimo modificato dal D.L. 104/2020, ha prorogato il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri per il Bilancio 2020 al 30 Novembre 2020.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che con la proposta di deliberazione sono state effettuate le seguenti verifiche:

- a. la verifica dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la verifica della situazione degli organismi partecipati sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del Rendiconto 2019;
- e. l'attestazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui e l'integrazione dell'accantonamento FCDE al Bilancio di previsione.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

In data 10 Novembre 2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazioni nel bilancio al 31.12.2019 degli organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento dei cronoprogrammi dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31.12.2019 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di salvaguardia equilibri e assestamento di bilancio si intendono operare storni di fondi, modificare e regolarizzare l'importo di avanzo applicato al Bilancio 2020 (sia per la parte corrente che per la parte conto capitale) ed integrare l'accantonamento FCDE al Bilancio 2020, dettagliate nella proposta di deliberazione.

Le variazioni sono così riassunte:

Integrazione applicazione avanzo parte corrente	€ 17.884,50	
Diminuzione applicazione avanzo conto capitale		€ 40.207,92

Minori entrate correnti		€ 95.544,50
Maggiori entrate correnti	€ 130.850,00	
Minori spese correnti	€ 9.900,00	
Maggiori spese correnti		€ 39.090,00
Minore spese conto capitale	€ 41.207,92	
Maggiori spese conto capitale		€ 1.000,00
Integrazione accantonamento FCDE		€ 24.000,00

ANNO 2020

		Variazioni positive	Variazioni negative	SALDO
Nuove e maggiori entrate	+	+130.850,00		
Minori entrate	-		-117.867,92	
TOTALE ENTRATE				+ 12.982,08
Maggiori spese	+		+64.090,00	
Minori spese	-	-51.107,92		
TOTALE SPESE				+12.982,08

Non vengono operate variazioni per le annualità 2021 e 2022.

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste.
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità.
- Coerenti in relazione al D.U.P. e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati, come da Prospetto degli Equilibri aggiornato che è allegato alla proposta dei deliberazione.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è presumibilmente in equilibrio, segnalando che sulla situazione degli incassi dei residui attivi influisce la sospensione per alcuni mesi della possibilità di inviare accertamenti tributari.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di ulteriori altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data attuale;

esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, ed **esprime il parere** FAVOREVOLE alle variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 Annualità 2020 inserite nella proposta in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 25.11.2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Alberto Squeri

